

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **48**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO (Anno 2011)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico regionale della regione Abruzzo

Trasmessa alla Presidenza il 29 giugno 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>1.1. Affari finanziari</i>	<i>»</i> 11
<i>1.1.1. Per una consonante di troppo, la cartella esattoriale viene erroneamente notificata</i>	<i>»</i> 12
<i>1.1.2. La TARSU applicata è troppo alta rispetto alle dimensioni dell'abitazione</i>	<i>»</i> 13
<i>1.1.3. La prescrizione per le contravvenzioni è di cinque anni</i>	<i>»</i> 14
<i>1.2. Agricoltura, Industria, Commercio, Energia</i>	<i>»</i> 16
<i>1.2.1. Sgravio quote consortili – L'utente riconosce la correttezza dell'operato del Consorzio di Bonifica</i>	<i>»</i> 16
<i>1.3. Sanità e Assistenza sociale</i>	<i>»</i> 19
<i>1.3.1. Riattivazione assistenza sociale a favore di un ragazzo diversamente abile</i>	<i>»</i> 20
<i>1.3.2. Non è possibile essere iscritti al Servizio Sanitario in due Paesi differenti</i>	<i>»</i> 21
<i>1.3.3. Problematiche su revoca della scelta del pediatra ..</i>	<i>»</i> 23
<i>1.3.4. Rimborso spese di trasporto a paziente affetto da grave patologia renale</i>	<i>»</i> 24
<i>1.3.5. Chi può svolgere l'attività di prevenzione scoliosi ? .</i>	<i>»</i> 26
<i>1.4. Formazione professionale, lavoro e questioni previdenziali</i>	<i>»</i> 28
<i>1.4.1. Il Difensore civico interviene per un indebito prelievo sulla pensione</i>	<i>»</i> 28
<i>1.4.2. Il Difensore civico coma « mediatore » nei rapporti tra Cittadino e Ente pubblico</i>	<i>»</i> 29
<i>1.4.3. Il Comune non può pagare ore di straordinario e ricorre all'istituto del riposo compensativo</i>	<i>»</i> 30
<i>1.5. Trasporti</i>	<i>»</i> 32
<i>1.5.1. Ripristino fermata autobus</i>	<i>»</i> 32
<i>1.6. Ecologia e ambiente</i>	<i>»</i> 34
<i>1.6.1. Sanzioni elevate per degrado del territorio</i>	<i>»</i> 34

1.7. Lavori pubblici e politica della casa	Pag.	37
1.7.1. <i>Problematiche riguardanti l'assegnazione di alloggi ERP</i>	»	38
1.7.2. <i>I danni relativi ad infiltrazioni di acqua sono risarciti dalla Società di gestione del servizio idrico</i>	»	39
1.8. Procedimenti di controllo sostitutivo nei confronti di enti locali	»	42
1.9. Urbanistica – Parchi	»	48
1.9.1. <i>Il Difensore civico riesce a far demolire un fabbricato abusivo</i>	»	48
1.10. Diritto di accesso agli atti	»	50
1.10.1. <i>Le società in house sono soggette alle normative degli Enti Pubblici</i>	»	50
1.10.2. <i>La documentazione relativa ad un accesso agli atti viene erroneamente inviata al Difensore Civico</i>	»	52
1.10.3. <i>Richiesta di accesso agli atti di un'Azienda Sanitaria da parte di un medico dipendente</i>	»	54
1.10.4. <i>Diniego di accesso agli atti e mancata attivazione procedimenti amministrativi</i>	»	55
1.10.5. <i>I partecipanti ad un concorso pubblico non sono considerati « contro interessati »</i>	»	58
1.11. Varie – Affari generali – Rapporti istituzionali	»	64
1.11.1. <i>Un allevamento di animali di piccola taglia provoca disagi ad un cittadino</i>	»	64
1.11.2. <i>Un'Associazione culturale chiede l'intervento del Difensore civico per proseguire la sua attività dopo il sisma</i>	»	65
Appendice	»	68

PREMESSA

Signor Presidente del Senato della Repubblica,

Signor Presidente della Camera dei Deputati,

preliminarmente va osservato che la presente prefazione ha natura assolutamente neutra, nel senso che, accompagnando la relazione di un'attività istituzionale diretta da altri, prescinde da qualsivoglia valutazione di merito su quell'attività, che viene riassunta nei suoi termini necessariamente quantitativi e casistici, dai componenti l'Ufficio che a vario titolo e nelle rispettive funzioni e competenze, hanno in concreto operato a supporto.

In termini più generali, val bene tuttavia evidenziare che le considerazioni espresse da questo Difensore Civico Regionale – oggi restituito alle sue funzioni da una nota pronuncia giurisdizionale - nella sua relazione dell'anno 2008, circa il diffuso clima di depotenziamento della difesa civica da parte non solo del legislatore, ma anche dell'interlocuzione “politica”, si sono rivelate esatte se è

vero, com'è vero, che i difensori civici *tout court* non regionali sono stati in seguito normativamente cancellati e che il potere più incisivo attribuito al Difensore Civico Regionale, che è quello sostitutivo previsto dall'art. 136 T.U.E.L., è stato messo in discussione da alcune pronunce apparentemente neutre della Consulta.

Vero è, quindi che, se per un verso la politica intesa nella sua accezione più larga formalmente vuole apparire fautrice dello sviluppo della difesa civica, nel solco di quanto realmente avviene in sede Europea, in realtà i Difensori Civici Italiani sono stati collocati nella marginalità e nella esautorazione, tant'è che abbastanza di recente è avvenuto che, all'attribuzione della dignità statutaria alla figura del Difensore Civico, ha fatto seguito il suo deprezzamento istituzionale da parte di alcuni vertici regionali in termini di asserita inutilità delle relative funzioni.


In realtà, strutturati per attivare dinamiche di consolidamento delle prassi democratiche attraverso pratiche di controllo delle responsabilità, onde evitare straripamenti e deviazioni, i difensori civici hanno finito



per essere considerati fastidiosi presidi di legalità endo-ordinamentale e, come tali, invisi all'esercizio del potere.



Di qui l'accettazione, neppur tanto passiva, del fenomeno della proliferazione indiscriminata di altre forme di rappresentanza auto referenziata dei diritti e di apparente tutela di categorie di cittadini unificati da identità istituzionali, al fine di erodere l'efficacia della difesa civica generale.

Pur a fronte delle indicate pessimistiche prospettazioni sullo status della difesa civica regionale, appare doveroso non arrendersi ed augurarsi che all'istituzionalizzazione della difesa civica corrisponda un suo rilancio concreto e soprattutto voluto.



Avv. Nicola Antonio Sisti

Casi trattati per materia

Tempi di evasione pratiche**Monitoraggio contatti**

Casi trattati per Provincia**Enti destinatari dell'intervento**

1.1 AFFARI FINANZIARI

Affari Finanziari**Stato delle pratiche**

1.1.1 Per una consonante di troppo, la cartella esattoriale viene erroneamente notificata

Un cittadino si rivolgeva al Difensore Civico segnalando che erano state erroneamente inviate cartelle esattoriali intestate alla propria figlia che evidenziavano mancati versamenti di contributi INPS, relativi allo svolgimento di un'attività commerciale.

L'istante precisava che vi era stato un errore di persona, in quanto la propria figlia minorenne, era affetta da concomitante ritardo mentale fin dalla nascita.

Si evinceva, pertanto, un errore palese di attribuzione di ingiunzione, notificata a persona diversa.

Il cittadino aveva prontamente segnalato l'errore all'Agenzia incaricata della riscossione dei tributi, senza però ricevere alcun riscontro.

Il Difensore Civico, accertato che l'errore era scaturito da un'errata trascrizione del cognome, interessava della questione sia l'INPS che l'Agenzia di riscossione tributi, invitandoli a riesaminare la questione e a procedere all'annullamento delle cartelle esattoriali erroneamente emesse.

A seguito dell'intervento, l'INPS riconosceva il mero errore materiale e invitava l'Agenzia incaricata ad annullare le predette notifiche e ad inoltrarle all'esatto intestatario delle cartelle di pagamento.

1.1.2 La TARSU applicata è troppo alta rispetto alle dimensioni dell'abitazione

Un anziano residente in un piccolo Comune, chiedeva l'intervento dell'Ufficio in relazione ad una richiesta di pagamento della TARSU che, a suo dire, appariva esagerata sia rispetto alla superficie dell'abitazione, sia alle proprie condizioni economiche (famiglia monoredito di pensionato).

Dopo un esame della questione, il Difensore Civico chiariva che la tassa sui rifiuti solidi urbani, come da normativa vigente, era stata calcolata sulla base dell'ultima denuncia presentata sull'immobile ed invitava l'interessato a verificare i dati contenuti nella cartella esattoriale, in particolare quelli riguardanti la superficie;

inoltre consigliava di controllare se ci fossero state variazioni rispetto alla denuncia iniziale.

Inoltre, in merito alla difficoltà di far fronte al pagamento, evidenziata dal richiedente, segnalava allo stesso la possibilità di richiedere l'applicazione delle riduzioni, previste dalla Legge a favore dei nuclei familiari monoparentali, suggerendo di inoltrare la richiesta direttamente al competente Ufficio del Comune di residenza.

1.1.3 La prescrizione per le contravvenzioni è di cinque anni


Un cittadino chiedeva all'Ufficio di intervenire presso un Comune in relazione al ricevimento di una cartella esattoriale, relativa a sanzioni sul proprio autoveicolo, elevate da oltre dieci anni.

L'utente segnalava inoltre che, a causa del mancato pagamento di tale cartella esattoriale, era stato disposto il fermo amministrativo della propria autovettura,

circostanza che aveva provocato allo stesso un grave disagio.

Il Difensore Civico, esaminata attentamente la documentazione prodotta dal richiedente, invitava l'Amministrazione competente ad agire in autotutela, annullando le cartelle esattoriali in questione, sottolineando che il termine di prescrizione è pari a cinque anni.

A seguito di tale intervento, l'Amministrazione riconosceva la veridicità di quanto affermato dal Difensore Civico e provvedeva allo sgravio delle cartelle esattoriali.

1.2 AGRICOLTURA - INDUSTRIA - COMMERCIO - ENERGIA**Stato delle pratiche****1.2.1 Sgravio quote consortili – L'utente riconosce la correttezza dell'operato del Consorzio di Bonifica**

L'attività del Difensore Civico spesso comprende anche una sorta di affiancamento al cittadino, inteso come guida ad una giusta comprensione delle richieste delle Pubblica Amministrazione o di un Ente che svolge un pubblico servizio.

E' questo uno dei casi in cui l'utente contestava l'emissione di una fattura emessa da un Consorzio di Bonifica, relativa al pagamento di contributi obbligatori.

In particolare, il contribuente chiedeva all'Ufficio di intervenire per ottenere lo sgravio delle quote consortili e delle connesse spese e sanzioni, relative agli anni 2008 e 2009, non ritenendo corretta l'imposizione.



Il Consorzio in questione, a seguito della richiesta di intervento, trasmetteva una dettagliata relazione nella quale elencava le motivazioni che dimostravano il beneficio arrecato agli immobili dell'istante dalle opere di bonifica.

In Difensore Civico, a seguito di un attento esame della documentazione prodotta dal Consorzio, evidenziava la correttezza dell'applicazione da parte dello stesso del contributo obbligatorio posto a carico dell'immobile dell'utente interessato, in quanto lo stesso godeva del beneficio idraulico e infrastrutturale.

Inoltre, dalla documentazione prodotta, si evidenziava altresì che l'azione del Consorzio era determinante per contribuire a garantire il presidio idraulico dell'intero territorio, ricoprendente anche gli immobili

dell'interessato, e tale azione era fondamentale per il miglioramento della qualità e per il mantenimento della consistenza degli immobili stessi, che traggono in tal modo un vantaggio di tipo fondiario dalle opere realizzate dal Consorzio stesso.

Alla luce di quanto evidenziato, il Difensore Civico comunicava al cittadino che la richiesta di sgravio non poteva essere accolta; a seguito di ciò, l'utente riteneva esaustiva la risposta del Consorzio e provvedeva al pagamento di quanto richiesto.

1.3 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE**Assistenza Sanitaria e Sociale****Assistenza Sanitaria e Sociale**

Le richieste di intervento nel settore sanitario sono
notevolmente aumentate nel corso dell'anno 2011; sono

infatti sempre più i cittadini che incontrano difficoltà nei rapporti con le Aziende Sanitarie.

Queste ultime hanno fornito sempre risposte esaustive e nella maggior parte dei casi le problematiche segnalate sono state risolte positivamente.

1.3.1 Riattivazione assistenza sociale a favore di un ragazzo diversamente abile

I genitori di un ragazzo diversamente abile si rivolgevano a questo Ufficio, segnalando che al proprio figlio era stato sospeso il servizio di assistenza domiciliare.

In particolare, si sottoponeva all'attenzione del Difensore Civico la gravità delle condizioni psico-fisiche del ragazzo, richiedendo un suo intervento volto a ripristinare il livello assistenziale erogato in precedenza.

Nel tentativo di risolvere un problema che riguarda la sfera del sociale, troppo spesso messa da parte, il Difensore Civico ha contattato tutte le istituzioni preposte ai servizi assistenziali, riuscendo a far ottenere al ragazzo

l'inserimento in un “Piano locale per non autosufficienza” avente come finalità il servizio di assistenza ai disabili.

Il finanziamento di tale Piano assicurava assistenza soltanto fino alla fine dell'anno in quanto il continuo taglio delle risorse, operato dagli organi competenti, impongono agli operatori una continua rimodulazione degli interventi assistenziali finalizzati a fornire risposte alla legittima richiesta dei cittadini in stato di bisogno.

1.3.2 Non è possibile essere iscritti al Servizio Sanitario in due Paesi differenti

Una cittadina straniera si rivolgeva al Difensore Civico affinché intervenisse presso una ASL della Regione, alla quale già aveva fatto istanza, senza ricevere alcun riscontro, per sollecitare l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale con relativo rilascio della tessera sanitaria.

A tal fine l'interessata faceva presente di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato esclusivamente in Italia, di non essere iscritta al SSN del paese di nascita

e di aver completato correttamente l'iter necessario ad ottenere quanto richiesto.

Il Difensore Civico si rivolgeva agli Uffici di competenza, ponendo all'attenzione degli stessi la questione prospettata e sollecitando un intervento risolutivo che consentisse alla lavoratrice di essere assistita anche in Italia.

Va precisato che, secondo quanto indicato dal Ministero della Salute, non si ha diritto contemporaneamente all'assistenza sanitaria in due Paesi diversi, perché ciò comporterebbe una duplicazione di spesa ed un differente trattamento rispetto ad un altro cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di specie, il Difensore Civico contattava l'interessata, proponendo alla stessa di mantenere l'iscrizione al Servizio Sanitario del Paese straniero di residenza, e di utilizzare, durante i soggiorni in Italia, una tessera prevista esclusivamente per visite occasionali, che permette di usufruire di prestazioni mediche dietro pagamento di parcella per la visita effettuata.

1.3.3 Problematiche su revoca della scelta del pediatra

E' pervenuta a questo Ufficio l'istanza di una madre di due bambini, che chiedeva l'intervento del Difensore Civico nei confronti della ASL in quanto si era vista rifiutata la sua richiesta di avere lo stesso pediatra per entrambi i figli.

Il Difensore Civico esaminava la normativa in materia, dalla quale si evinceva che le Aziende Sanitarie, per l'erogazione dell'assistenza primaria, tengono conto anche della libera scelta operata dalla famiglia del paziente.

Inoltre, il Difensore Civico individuava nel Comitato Consultivo Aziendale l'organismo preposto ad affrontare la problematica delle scelte fuori ambito.

Pertanto l'Ufficio suggeriva all'interessata di rivolgere apposita istanza al suddetto Comitato, per il riesame del precedente diniego.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, l'interessata, dopo breve tempo, comunicava che il

Comitato aveva accolto la sua richiesta di prosecuzione dell'assistenza medica di entrambi i figli con lo stesso pediatra.

1.3.4 Rimborsò spese di trasporto a paziente affetto da grave patologia renale

Un cittadino, affetto da gravi patologie cardiache ed in attesa di essere sottoposto a trapianto di reni, in cura presso una Struttura Ospedaliera del nord Italia, si rivolgeva all'Ufficio per segnalare che la Asl competente aveva sospeso i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per recarsi periodicamente presso il predetto Ospedale.

Il Difensore Civico rivolgeva istanza al competente Ufficio della ASL, chiedendo le motivazioni della sospensione, anche alla luce della delicata situazione personale del richiedente.

A seguito della richiesta, la ASL confermava che, fin dall'anno 2000, venivano corrisposti, tramite finanziamenti regionali, rimborsi a tutti i pazienti in lista di attesa certificata presso un Centro Trapianti del Territorio

nazionale, per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti, ai controlli periodici, agli interventi e/o ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

La Asl specificava altresì che il richiedente riceveva da alcuni anni rimborsi per le spese sostenute a causa della sua patologia cardiaca; tuttavia a seguito di una recente determinazione regionale, tali rimborsi erano stati sospesi in quanto le provvidenze di cui alla L.R. n. 29/98 non sono più applicabili ai portatori di patologie oncologiche e ai trapiantati.

Tenuto conto però che il richiedente effettuava periodicamente controlli anche per una patologia renale che necessitava di trapianto, il Difensore Civico suggeriva di inserire le richieste tra quelle relative alle provvidenze a favore dei nefropatici, tenuto conto della relativa legge regionale di settore che prevede specifiche provvidenze per tali patologie.

La vicenda si risolveva positivamente e l'interessato riceveva il rimborso di tutte le spese arretrate.

1.3.5 Chi può svolgere l'attività di prevenzione scoliosi?

Il Presidente di un'Associazione di fisioterapisti inviava a questo Ufficio un esposto con il quale segnalava che un Comune aveva concesso il patrocinio per l'attività di prevenzione scoliosi, presso le scuole elementari locali, ad una persona priva di specializzazione medica e del titolo di fisioterapista.

Il soggetto incaricato di effettuare tale screening, risultava essere in possesso del solo titolo di “osteopata”, qualifica che lo Stato Italiano non riconosce come titolo sanitario, ragion per cui lo stesso soggetto non era abilitato a svolgere la suddetta attività.

Il Difensore Civico, dopo attento esame della normativa in materia, si rivolgeva al Comune interessato, suggerendo di effettuare una verifica sugli effettivi titoli posseduti dal soggetto incaricato di seguire il “Progetto Scoliosi”, e, nel caso in cui avesse accertato che lo stesso non era in possesso dei titoli previsti dalla legge, di agire in autotutela revocando il patrocinio concesso.

Il Comune, a seguito dell'intervento dell'Ufficio, ritenendo valide le ragioni addotte dal Difensore Civico, procedeva alla revoca del Decreto del Sindaco relativo alla concessione del Patrocinio di rappresentanza del "Progetto Scoliosi", per la prevenzione delle affezioni della postura nei bambini.

**1.4 FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E
QUESTIONI PREVIDENZIALI****1.4.1 Il Difensore Civico interviene per un indebito
prelievo sulla pensione**

Un pensionato inoltrava istanza all’Ufficio per segnalare che l’INPS aveva trattenuto una somma sulla sua pensione, senza specificare la motivazione di tale trattenuta.

Il Difensore Civico si rivolgeva all’Ente e, accertato che l’importo risultata indebitamente prelevato, invitava l’interessato a presentare domanda di rimborso.

A seguito di ciò l’INPS procedeva all’annullamento in autotutela del provvedimento, comunicando che avrebbe provveduto al rimborso tramite assegno circolare.

Il notevole lasso di tempo, intercorso tra l’emissione del provvedimento di notifica ed il rimborso effettivo, rendeva necessario un ulteriore intervento del Difensore Civico, a seguito del quale, l’INPS provvedeva immediatamente ad effettuare il rimborso.

1.4.2 Il Difensore Civico come “mediatore” nei rapporti tra Cittadino e Ente pubblico

Spesso la figura del Difensore Civico è impegnata a risolvere problematiche di “comunicazione” fra cittadino e Pubblica Amministrazione, piuttosto che veri e propri disservizi.

Un caso del genere ha riguardato un utente che aveva presentato ad un Istituto di Previdenza domanda di liquidazione di un rateo relativo alla tredicesima mensilità che gli spettava in qualità di erede della propria madre.

L'interessato si rivolgeva al Difensore civico dopo aver esperito vari tentativi di mettersi in contatto telefonicamente e via e-mail con l'Ente in questione, senza ricevere alcuna risposta in merito.

Il Difensore Civico provvedeva a contattare il Direttore Generale dell'Ente, assumendo in questo caso la figura di mediatore tra le parti, e tentava di risolvere il problema, causato esclusivamente da un errato approccio alla comunicazione.

Il Direttore Generale, scusandosi dell'accaduto, si occupava immediatamente della questione e, a seguito dell'intervento dell'Ufficio, il cittadino veniva invitato a recarsi presso gli sportelli dell'Ente per ritirare le relative spettanze.

1.4.3 Il Comune non può pagare ore di straordinario e ricorre all'istituto del riposo compensativo

Un autista di scuolabus, dipendente di un Comune, si è rivolto all'Ufficio per segnalare il mancato riscontro, da parte dell'Amministrazione di appartenenza, alla propria richiesta, più volte reiterata, di liquidazione delle ore di lavoro straordinario dallo stesso effettuate e non pagate, riferite alle annualità dal 2007 al 2010.

Preso atto della segnalazione il Difensore Civico interveniva presso la citata Amministrazione chiedendo chiarimenti in ordine alla richiesta avanzata dall'istante.

Il Sindaco riscontrava la richiesta, precisando che l'Amministrazione non aveva provveduto alla liquidazione dello straordinario a causa della limitata disponibilità

economica sul relativo capitolo di bilancio e aveva proposto al dipendente, in alternativa, di compensare le ore di lavoro straordinario con il riposo compensativo.

Sulla base di quanto rappresentato dal Comune il Difensore Civico proponeva, quindi, all'istante di accettare la suddetta proposta ritenendola, comunque, equa e conveniente per entrambe le parti.

1.5 TRASPORTI

1.5.1 Ripristino fermata autobus

Un problema riguardante i trasporti è stato sottoposto all'attenzione di questo Ufficio.

In particolare il Sindaco di un Comune, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni consiglieri comunali, invitava il Difensore civico ad intervenire presso l'azienda dei trasporti affinché venisse ripristinata una fermata dell'autobus di linea nella piazza principale, momentaneamente soppressa a causa di lavori volti ad una riqualificazione di spazi ed aree pubbliche.


L'intervento del Difensore Civico si è incentrato sulle problematiche sociali che si erano create a causa di tale decisione.

In particolare veniva evidenziato il disagio causato ad anziani, studenti e disabili costretti spesso a rinunciare ai loro spostamenti o a dover usufruire di altri mezzi di trasporto.

La richiesta inoltrata da questo Ufficio all'azienda di trasporti è stata accolta positivamente con grande soddisfazione del Sindaco e degli utenti.

1.6 ECOLOGIA E AMBIENTE

Ecologia e Ambiente



1.6.1 Sanzioni elevate per degrado del territorio

Il proprietario di un immobile sito in un Comune abruzzese, chiedeva l'intervento dell'Ufficio per segnalare danni ambientali e degrado di alcuni terreni confinanti con la sua proprietà, peraltro privi di recinzione.

Tale situazione creava disagio e inconvenienti igienici all'interessato, che chiedeva di intervenire presso il

Comune che non aveva dato riscontro alle sue richieste in tal senso.

Va preliminarmente osservato che nessuna legge o altro atto avente forza di legge obbliga i proprietari dei fondi a recintare le rispettive proprietà.

L'unica norma esistente è l'art. 841 del Codice Civile, secondo cui il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. E' evidente come la norma non è imperativa nei confronti dei fondisti, non obbligandoli ad alcunché, ma dando loro la facoltà di recintare il fondo stesso.

Nonostante quanto sopra indicato, il Difensore Civico rivolgeva apposita richiesta di chiarimenti al Comune.

L'Ufficio competente ricordava che il vigente regolamento comunale di polizia amministrativa e di sicurezza urbana obbligava i proprietari dei fondi a provvedere a recintare quei fondi che si prestavano ad essere oggetto di degrado ambientale.

Tuttavia, essendo la norma di carattere regolamentare non risultava efficace, in quanto prevedeva solo una


modesta sanzione amministrativa a carico di quei proprietari che non avessero provveduto in tal senso.

Per tale ragione il Difensore Civico consigliava all'interessato di rivolgersi ad un legale per esercitare un'azione civile di "danno temuto".


1.7 LAVORI PUBBLICI E POLITICA DELLA CASA

Anche durante l'anno 2011, l'Ufficio è stato coinvolto in svariate problematiche relative ad interventi per l'emergenza post terremoto nel comprensorio aquilano.

Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



Stato delle pratiche



1.7.1 Problematiche riguardanti l'assegnazione di alloggi ERP

Il Segretario Provinciale di un Sindacato scriveva a questo Ufficio in rappresentanza di un gruppo di assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, segnalando che la Regione Abruzzo, dall'anno 2001, non aveva provveduto ad adeguare il limite di reddito, ai sensi della L.R. 96/96, per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi in questione.

Tale inadempimento era motivo di notevole disagio per numerose famiglie, nei confronti delle quali erano state avviate procedure di decadenza dall'assegnazione dei relativi alloggi.

Tale situazione era determinata dal fatto che, il mancato adeguamento del limite di reddito, nel corso degli anni aveva determinato situazioni paradossali per centinaia di famiglie, che con il loro reddito, seppur medio-basso, superavano il limite stabilito dall'art. 35 della L.R. 96/96 e andavano incontro all'avvio della procedura di decadenza.

Si rendeva quindi necessario rivalutare i limiti di reddito delle famiglie, permettendo così ai concorrenti in graduatoria di accedere all'edilizia popolare, e ai legittimi assegnatari di non perdere l'alloggio.

A seguito di colloqui intercorsi con gli Uffici Regionali competenti, il Difensore civico comunicava al Segretario del Sindacato che la Giunta Regionale, nella seduta del 28.10.2011, aveva provveduto all'aggiornamento del limite del reddito per l'accesso all'ERP e per la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi in questione, e sottolineava che i redditi “non consolidati” dei figli, non concorrevano al superamento del limite stabilito dalla legge.

1.7.2 I danni relativi ad infiltrazioni di acqua sono risarciti dalla Società di gestione del servizio idrico

Un Avvocato, per conto di un cittadino, si rivolgeva all'Ufficio dopo aver più volte tentato di contattare l'Amministrazione comunale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Il legale chiedeva al Difensore civico di intervenire per risolvere una problematica relativa all'abitazione del suo assistito, danneggiata da infiltrazioni di acqua provenienti dalla tubazione dell'acquedotto, nonché dallo scavo effettuato per realizzarlo; tali infiltrazioni avevano causato distacchi di intonaco, macchie di umido e muffe, con conseguente danneggiamento della casa e del mobilio. Situazione questa, aggravata dall'aumento delle precipitazioni atmosferiche.



Il Difensore Civico interveniva presso il Comune chiedendo notizie in merito e segnalando l'opportunità di effettuare un sopralluogo per una verifica tecnica sui lavori effettuati.

L'Ufficio raccomandava al Comune di accertare con tempestività l'assenza di perdite o rotture del tratto di rete posto in prossimità dell'abitazione dell'istante, nonché a verificare se lo scavo in cui era alloggiata la tubazione fosse stato realizzato a regola d'arte, ciò al fine di fugare ogni dubbio in ordine alle effettive cause delle infiltrazioni, e alle relative responsabilità.

Il Comune segnalava in primo luogo, che le reti, gli impianti, le sorgenti, le fognature di sua proprietà erano state affidate in concessione amministrativa ad una società per azioni, la quale si occupava anche degli interventi di manutenzione della rete, non più di competenza, quindi, dell'Amministrazione comunale.

Il Comune comunicava pertanto di aver incaricato la ditta appaltatrice di effettuare un sopralluogo, per individuare le possibili cause delle infiltrazioni descritte.

A seguito del sopralluogo emergeva che l'abitazione del cittadino era stata costruita senza previsione di un sistema di impermeabilizzazione e drenaggio della parete interrata, ma che le infiltrazioni erano state causate anche dallo scavo in cui era stata alloggiata la condotta, ragion per cui la Ditta incaricata assicurava un intervento risolutivo del problema a sue spese.

**1.8 PROCEDIMENTI DI CONTROLLO SOSTITUTIVO
NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI****Tipologia di controllo procedimento sostitutivo****Stato delle pratiche**

Com'è noto l'art. 136 del D.lgs 267/2000 attribuisce
al Difensore Civico il potere d'intervento nei confronti delle

amministrazioni locali qualora le stesse, sebbene invitate a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge.

Tralasciando la controversa questione, sollevata dalla giurisprudenza in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, in ordine alla legittimità di poteri di controllo sostitutivo previsti dal richiamato art. 136, giova in questa sede ricordare che, sebbene il Consiglio di Stato si sia pronunciato sull'effettiva sussistenza, in capo al Difensore Civico regionale, del potere di controllo sostitutivo, tale potere deve essere, comunque, esercitato con estrema *ratio* secondo i canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza in ossequio al principio generale del giusto procedimento e attraverso congrue garanzie procedurali ispirate ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, così da consentire all'ente controllato di interloquire e, solo nel caso di persistente inerzia o inadempimento di quest'ultimo, intervenire in via sostitutiva.

Da ciò deriva che l'esercizio del potere sostitutivo, in quanto deroga al principio costituzionale dell'autonomia

degli enti locali, non consente applicazioni estensive o analogiche e deve essere limitato ai soli casi in cui la mancata adozione di un atto obbligatorio per legge determini la paralisi dell'ente o il mancato esercizio di una pubblica funzione.

In quest'ottica anche quest'anno, come in passato, il Difensore Civico, si è attivato nei confronti degli enti locali affinché provvedessero ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria intervenendo, attraverso il commissariamento, nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni controllate.

A tal fine questo Ufficio ha provveduto, tempestivamente, a contattare tutti i Comuni abruzzesi, le Amministrazioni provinciali e le Comunità Montane invitandole a comunicare l'avvenuta approvazione del rendiconto entro il termine di scadenza, previsto per il 30 giugno, con avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, sarebbe stato attivato l'intervento sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs n° 267/2000.

Diverse sono state le diffide indirizzate agli enti inadempienti o che, comunque, non hanno in alcun modo

riscontrato le richieste, intervenendo, in alcuni casi, attraverso il commissariamento delle amministrazioni, tuttavia, si è ritenuto opportuno relazionare la vicenda che segue per la sua peculiarità e per la complessa e lunga istruttoria condotta da questo Ufficio.

Invitata regolarmente a provvedere nei termini di legge, un'amministrazione comunale non aveva provveduto all'approvazione del rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario 2010; pertanto il Difensore Civico, preso atto dei numerosi solleciti, reiterati per ben sei mesi, nei confronti del Comune, che puntualmente rassicurava sulla convocazione del Consiglio, diffidava un'ultima volta l'Ente a provvedere entro un breve termine, avvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto alla nomina di un commissario *ad acta*.

Il giorno precedente la convocazione del Consiglio Comunale, il revisore contabile dell'amministrazione in questione, comunicava al Difensore Civico e all'amministrazione stessa, di non aver potuto ottemperare all'apposizione del proprio parere sulla relazione illustrativa di bilancio in quanto i preposti uffici comunali

non avrebbero provveduto a trasmettergli la necessaria documentazione contabile.

La prevista seduta veniva, dunque, rinviata a data da destinarsi.

Nelle more della successiva convocazione dell'organo consiliare, il revisore contabile, non avendo ricevuto la documentazione più volte richiesta, comunicava il suo parere negativo sulla relazione, peraltro già approvata dalla giunta comunale.

Decorsi inutilmente i termini di legge e tenuto conto dei continui rinvii disposti dal Comune, il Difensore Civico, provvedeva, a questo punto, al commissariamento dell'Ente.

Nel caso preso in esame il potere sostitutivo è stato esercitato con estrema *ratio* in linea con le interpretazioni della Consulta e della giurisprudenza in quanto l'Amministrazione Comunale è stata invitata ad adempiere entro i termini di legge e sollecitata più volte nei mesi successivi la scadenza, quindi, solo di fronte ad un reiterato comportamento omissivo, tenuto conto dell'importanza dell'approvazione del rendiconto e della

perentorietà imposta dal legislatore, si è reso necessario il
ricorso al potere sostitutivo del Difensore Civico.

1.9 URBANISTICA - PARCHI**1.9.1 Il Difensore Civico riesce a far demolire un fabbricato abusivo**

Una cittadina ha formulato una richiesta d'intervento al Difensore Civico in ordine alla costruzione di un fabbricato in muratura, realizzato a confine con la sua proprietà, senza il rispetto delle distanze di legge.

L'istante ha precisato di aver rappresentato la questione alla competente Amministrazione Comunale, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.



In particolare, nella richiesta di intervento rivolta al Difensore Civico, si sollecitava un sopralluogo, da parte degli uffici tecnici del Comune, volto a verificare se il fabbricato in questione fosse stato realizzato nel rispetto delle norme urbanistiche, se per detti lavori fosse stato richiesto il permesso di costruire, se fossero state rispettate le norme antisismiche vigenti e se detti lavori fossero stati denunciati presso l'Ufficio "Servizi ex Genio Civile".

Il Difensore Civico è intervenuto presso l'Amministrazione Comunale, chiedendo chiarimenti riguardo le segnalazioni dell'istante.

Da informazioni assunte presso l'Ufficio Tecnico comunale emergeva che il notevole lasso di tempo intercorso tra l'avvio del procedimento amministrativo e l'adozione del provvedimento di demolizione del fabbricato in questione non era imputabile all'inerzia dell'Amministrazione, bensì all'impossibilità di effettuare un sopralluogo e comunicare i relativi atti ai proprietari del fabbricato, in quanto assenti da lungo tempo dall'Italia.

Dopo numerosi tentativi di rintracciare la famiglia proprietaria dell'immobile, la Polizia Municipale riusciva finalmente a notificare l'avvio del procedimento e, a seguito di sopralluogo che accertava che l'opera in questione era abusiva, emetteva Ordinanza di demolizione.

A seguito di tale Ordinanza, il fabbricato veniva demolito.

1.10 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**Esito richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90****Stato delle pratiche****1.10.1 Le Società in house sono soggette alle normative degli Enti Pubblici**

Un intervento dell'Ufficio nella materia del diritto di accesso agli atti ha riguardato una richiesta di riesame a

seguito del diniego tacito opposto da una Società, partecipata da una Provincia abruzzese, all'accesso agli atti, in relazione ad una procedura di selezione del personale.

In particolare l'interessato chiedeva l'estrazione di copia dello Statuto della Società in questione ed il Regolamento relativo alle procedure di ricerca, di selezione ed inserimento del personale.

Il Difensore Civico esaminava nel merito la questione, rilevando che la richiesta di accesso agli atti era motivata dalla necessità dell'istante di tutelare i propri interessi, avendo presentato egli stesso la candidatura per una selezione del personale e vantando, quindi, un interesse giuridicamente protetto.

Inoltre rilevava che la documentazione richiesta non sollevava alcun dubbio circa la pertinenza dell'istanza di accesso agli atti, preordinata alla verifica dell'efficacia ed imparzialità dell'azione dell'Ente, nel delicato settore riguardante la dotazione del personale.

La Società in questione risultava essere una Società in house interamente partecipata dall'Ente locale,

pertanto, tenuta ad applicare tutte le normative degli enti pubblici, anche per quanto attiene all'assunzione del personale.

Il Difensore Civico, non rilevando motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nella quale si rinvenivano tutti i presupposti giuridici per l'accoglimento della richiesta, decideva di accogliere la richiesta di riesame.

1.10.2 La documentazione relativa ad un accesso agli atti viene erroneamente inviata al Difensore Civico

Si è rivolto a questo Ufficio l'Amministratore delegato di una Società che chiedeva, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, il riesame del diniego tacito, opposto dagli organi di un'Università, alla richiesta di rilascio di copia dei registri (o certificazione equipollente) comprovanti le presenze alle lezioni di una dipendente della Ditta in questione, iscritta ad un Master presso l'Ateneo.

La richiesta era motivata dalla necessità di verificare un'eventuale concomitanza tra la frequenza ai predetti

corsi da parte della dipendente e l'assenza dal lavoro della stessa, per malattia.

Il Difensore Civico, rivoltosi quindi agli Organi dell'Università in questione per reperire tutte le notizie utili alla disamina della pratica, veniva a conoscenza del fatto che, per l'organizzazione del Master, si era costituita una Associazione Temporanea di Scopo, con Capogruppo una Società per Azioni che aveva il compito di espletare tutte le formalità e gli atti necessari finalizzati alla partecipazione alle attività di formazione; tale Società era, pertanto, l'unica depositaria delle informazioni richieste.

La richiesta del Difensore Civico era accolta favorevolmente dalla Società che, erroneamente, inviava tutta la documentazione a questo Ufficio, anziché al diretto interessato.

Ciò comportava la necessità di una nuova richiesta di accesso agli atti, questa volta indirizzata alla S.p.A. da parte dell'istante, in quanto il Difensore Civico è incompetente a valutare l'accessibilità degli atti richiesti.

La vicenda, seppur dopo vari mesi, si concludeva positivamente.

1.10.3 Richiesta di accesso agli atti di un'Azienda Sanitaria da parte di un medico dipendente

E' pervenuta a questo Ufficio richiesta del riesame del silenzio-rifiuto opposto da una Azienda Sanitaria, relativamente alla richiesta di accesso agli atti da parte di un medico, dipendente della stessa ASL, volta ad ottenere copia degli atti inerenti un procedimento amministrativo attivato nei propri confronti.

In particolare venivano richiesti:

- Copia dei documenti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro del medico presso l'Azienda, dalla data di assunzione;
- Nominativo del Responsabile del Procedimento incaricato dell'istruttoria.

A seguito delle informazioni assunte presso la ASL e considerato che la normativa vigente in materia riconosce, al destinatario del provvedimento finale, il diritto di accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso, richiedendo ed ottenendo

dall'Amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il termine di conclusione del procedimento che lo riguarda, il Difensore Civico riteneva che, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso richiesto.

Riteneva pertanto accoglibile la richiesta di riesame presentata dal medico, che, a seguito dell'intervento del Difensore Civico, riceveva le attestazioni richieste ed il nominativo del Responsabile del Procedimento.

1.10.4 Diniego di accesso agli atti e mancata attivazione procedimenti amministrativi

Un gruppo di Consiglieri di minoranza di un Comune, a seguito del silenzio rifiuto opposto agli stessi, in merito alla richiesta di accesso a vari atti dell'Amministrazione (tra i quali visione del registro protocollo, copia di atti inerenti la realizzazione di unità abitative a carattere provvisorio e pratiche relative alla ricostruzione post sisma) si rivolgevano all'Ufficio, denunciando il presunto comportamento ostativo dell'Ente.

Il Comune, interpellato dal Difensore Civico, forniva chiarimenti in ordine alle singole richieste, precisando che gran parte della documentazione era a disposizione, mentre per i restanti atti, era necessaria una rimodulazione della richiesta, troppo generica e che pertanto appariva preordinata ad un controllo specifico dell'operato dell'Amministrazione.

Inoltre il Comune riteneva che le richieste avessero in realtà il solo scopo di gravare l'Amministrazione, considerata la scarsità di mezzi e di personale.

Com'è noto, il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale. Ne consegue che sul consigliere comunale non grava, né può gravare, alcun onere di motivazione in ordine alle proprie richieste d'informazione (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. N. 5264 del 09.10.2007), né gli uffici comunali hanno titolo a richiedere e conoscerne le ragioni sottostanti. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al

Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” – per di più senza alcuna investitura democratica- delle forme di esercizio delle potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica.

L’esistenza e l’attualità dell’interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori, ai componenti del consiglio comunale (Cons. Stato, Sent. N. 4471 del 2 settembre 2005).

Tanto è vero che, a fronte di istanze di accesso a documenti amministrativi avanzate da consiglieri comunali, è ritenuto illegittimo il diniego dell’accesso nella forma di riproduzione fotostatica, in quanto considerato ingiustificato aggravio delle normale attività amministrativa del Comune, essendo obbligo dell’amministrazione dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza.

La notevole mole della documentazione da consegnare può, nel caso, giustificare la distribuzione nel tempo del rilascio delle copie richieste.

A seguito della richiesta dell'Ufficio, il Comune rendeva disponibile la documentazione richiesta.

1.10.5 I partecipanti ad un concorso pubblico non sono considerati “contro interessati”

Un candidato ad un concorso indetto da un'Amministrazione rivolgeva al Difensore Civico richiesta di riesame in relazione al diniego tacito opposto dalla stessa alla richiesta di accesso agli atti relativi ai verbali della commissione esaminatrice ed agli elaborati del richiedente e di altri partecipanti.

A seguito della richiesta del Difensore Civico, il Comune consentiva l'accesso solo ad una parte dei documenti, per l'altra documentazione - ed in particolare per gli elaborati degli altri concorrenti - confermava il diniego, dichiarando che questi ultimi, ai quali era stata

notificata la richiesta d'accesso in qualità di contro interessati, non avevano accordato il proprio consenso.

A tal proposito, s'intende che gli atti del concorso pubblico sono documenti amministrativi soggetti, in quanto tali, alle regole dettate in materia di accesso dalla Legge 241/90 e s.m.i, ma con le peculiarità connesse al procedimento concorsuale stesso, così come segnalate da ormai consolidata giurisprudenza.

Invero, la procedura concorsuale si caratterizza per il fatto che “le domande e i documenti prodotti dai candidati –così come i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati - sono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 luglio 2008 n. 6450).

In termini analoghi si esprime il TAR Veneto (Venezia, sez. III, 12 dicembre 2008, n. 3840), affermando che nell'ambito di una procedura concorsuale deve essere

esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela di terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura.

Ancora, il Consiglio di Stato (sez. IV, 31.10.1997, n. 1249), ha osservato come un concorso pubblico è una procedura dove non si instaurano rapporti solo tra i candidati e la P.A., ma anche fra gli stessi esaminandi e quindi, essendo inevitabile un giudizio di relazione, è consentito l'accesso alle prove degli altri concorrenti.

Sulla base dei suddetti principi, la giurisprudenza ha escluso che gli altri partecipanti alla procedura concorsuale possano assumere la qualifica di "controinteressati" a seguito della richiesta di accesso di un concorrente (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 1997, n. 260e TAR Veneto, sent. 3840 citata).

Non sembra quindi applicabile la procedura ex art. 3 D.P.R. 184/2006 che prevede la notifica ai

controinteressati di cui all'art. 22, lettera c), della Legge 241/90, essendo stato riconosciuto che nella procedura in esame i concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla stessa, abbiano rinunciato alle esigenze di riservatezza che caratterizzano tale posizione.

Naturalmente, l'esercizio del diritto di accesso all'interno di una procedura concorsuale non sfugge, pur in presenza degli specifici aspetti che caratterizzano la posizione dei concorrenti, alla regola generale per la quale la richiesta deve provenire dal soggetto interessato di cui l'art. 22, lettera b) della legge citata che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento del quale è richiesta l'esibizione.

Infatti, la giurisprudenza qualifica qualunque concorrente ad una procedura selettiva astrattamente titolare di un interesse personale qualificato e differenziato da quello della generalità dei consociati, alla regolarità della procedura concorsuale, ed in tale posizione gli consente di accedere a documenti riferibili ad altri concorrenti; tuttavia, la richiesta deve essere comunque

motivata con riguardo alla situazione che si ritiene lesa ed all'interesse diretto, concreto ed attuale che anima il concorrente (TAR Veneto, sez. I, sent. 2312 del 04.08.2006 per la quale: “il concorrente classificato non idoneo nella prova d'esame prevista da una procedura concorsuale è titolare di una posizione differenziata e di interesse diretto che gli dà titolo ad accedere agli atti della commissione giudicatrice e comunque a tutti quelli della procedura stessa, ivi compresi gli elaborati delle prove scritte, ed ai titoli degli altri candidati”).

Con riguardo alla posizione giuridicamente rilevante che deve possedere il soggetto richiedente l'accesso, questa non deve comprendere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al Giudice Amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata (tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire), essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 gennaio 2007, n. 197).

La posizione qualificata che assume il soggetto partecipante al concorso si può manifestare anche durante l'espletamento della procedura e, quindi, con riferimento agli atti inerenti la fase sub procedimentale istruttoria (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 1997, n. 260).

Inoltre, sempre ai fini dell'accesso, la posizione qualificata in commento appartiene anche ai candidati esclusi da un concorso, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, poiché, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso, sono divenuti parte integrante della procedura concorsuale (parere della Commissione per l'accesso del 15 marzo 2005).

A seguito delle ulteriori osservazioni dell'Ufficio, l'Amministrazione comunicava che la documentazione richiesta era disponibile presso i propri uffici.

**1.11 VARIE - AFFARI GENERALI - RAPPORTI
ISTITUZIONALI****1.11.1 Un allevamento di animali di piccola taglia
provoca disagi ad un cittadino**

Un cittadino di un Comune della Regione ha avanzato un reclamo a questo Ufficio segnalando che l'Amministrazione Comunale, il Corpo Forestale e la ASL territoriale avevano autorizzato l'apertura di un allevamento di varie specie animali di piccola taglia a ridosso della propria abitazione, dal quale sarebbero scaturiti, tra l'altro, evidenti problemi igienico-sanitari.

Il Difensore Civico, dopo aver approfondito le notizie relative allo stato igienico-sanitario lamentato dall'istante, ha preso contatti con gli Uffici deputati alla tutela della salute fisica e ambientale.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio presso le Autorità competenti, venivano effettuati diversi sopralluoghi tesi alla valutazione igienico-sanitaria delle adiacenze esterne all'abitazione; dai verbali redatti dai tecnici incaricati, emergeva che all'esterno dell'abitazione era presente un

numero considerevole di insetti, e venivano riscontrate criticità di carattere igienico-sanitario, oltre a rumori molesti provenienti dall'allevamento in questione.

Considerato che le autorizzazioni sanitarie per la conduzione di allevamenti di animali vengono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale, il Difensore Civico invitava i Responsabili a valutare l'opportunità di revocare tale autorizzazione, con conseguente chiusura dell'allevamento in questione.

La ASL si è resa disponibile ad effettuare un accertamento in merito, come suggerito dal Difensore Civico, e si è tuttora in attesa delle determinazioni che l'Azienda assumerà in merito.

1.11.2 Un'Associazione culturale chiede l'intervento del Difensore Civico per proseguire la sua attività dopo il sisma

Un'Associazione culturale si è rivolta al Difensore civico per segnalare il diniego, da parte dell'Amministrazione Comunale, al rilascio

dell'autorizzazione per la realizzazione di una struttura in legno, destinata a sede dell'Associazione stessa.

Nella richiesta veniva precisato che l'esigenza di realizzare la struttura si era manifestata a seguito del sisma del 2009, stante la necessità di proseguire l'attività sociale, volta principalmente alla creazione di spazi di incontro e socializzazione, soprattutto rivolti ad anziani e bambini; tale esigenza era ancora più sentita dopo il terremoto, vista la crescente necessità di creare spazi di aggregazione, finalizzati a ristabilire condizioni di normalità per la popolazione colpita dal drammatico evento.

Il manufatto, oggetto di posizionamento, sembrava preordinato a soddisfare esigenze temporanee, infatti sarebbe stato rimosso non appena l'Associazione avesse reperito una sede definitiva.

Il Difensore Civico sottolineava che, per tale tipo di manufatti, caratterizzati dalla temporaneità, il DPR 380/2011 esclude la necessità di titoli abitativi; pertanto, anche alla luce delle disposizioni dettate dallo statuto del Comune interessato, ispirate a favorire le attività delle

Associazioni, garantendo loro libertà, autonomia e uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi, non sembravano infondate le problematiche esposte dall'Associazione in questione.

L'Amministrazione comunale, a seguito dell'intervento del Difensore Civico, contattava l'Associazione in questione alla quale richiedeva ulteriore documentazione; in seguito, veniva concessa l'autorizzazione al posizionamento della struttura mobile in legno.

APPENDICE**Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome****Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO**

Dott.ssa Burgi VOLGGER
Via Portici, n. 22
39100 BOLZANO
Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229
posta@difesacivica.bz.it
www.consiglio-bz.org/difesacivica/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Raffaello SAMPAOLESI
Galleria Garbari, n. 9
38100 TRENTO
Tel. 0461.213201 - 213165 - Fax 0461.213206
N. verde 800 851026
difensore_civico@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/difensore_civico.it.asp

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola Antonio Sisti
Via Iacobucci, n. 4 - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194
N. verde 800238180
info@difensorecivicoabruzzo.it

www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Catello APREA

Via Vincenzo Verrastro n. 6 (Palazzo Consiglio Regionale)

85100 POTENZA

Tel. 0971.274564 - Fax 0971.469320

difensorecivico@regione.basilicata.it

www.consiglio.basilicata.it

Difensore civico Regione CAMPANIA

in attesa di nuova nomina

Centro Direzionale Isola F/13

80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 - Fax 081.7783837

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Daniele LUGLI

Viale Aldo Moro, n. 44

40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5276383

N. verde 800 515505

DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it

www.assemblea.emr.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO
Via Giorgione, n. 18
00147 ROMA
Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015
difensore.civico@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr. Francesco Lalla
Via delle Brigate Partigiane, n. 2
16121 GENOVA
Tel. 010.565384 - Fax 010.540877
difensore.civico@regione.liguria.it
www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO
Via Fabio Filzi, n. 22
20124 MILANO
Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487
info@difensorecivico.lombardia.it
www.difensorecivico.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Prof. Italo TANONI

Via Oberdan s.n. - 60122 ANCONA

Tel. 071.2298483 - Fax 071.2298264

ombudsman@assemblea.marche.it

www.ombudsman.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Prof. Pietro DE ANGELIS

Via Monte Grappa n. 50

86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874.604670 – Fax 0874.604681

Difensore.civico@consiglio.regionemolise.it

www.regionemolise.it/difensorecivico

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Antonio CAPUTO

Via Dellala n. 8

10121 TORINO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757389

difensore.civico@cr.piemonte.it

www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dr.ssa Lucia FRANCHINI

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.210230

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

www.regione.toscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dr. Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA

Tel. 0165.238868 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Dr. Roberto PELLEGRINI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30171 MESTRE

Tel. 041.2383411 - Fax 041.5042372

dc.segreteria@consiglioveneto.it

www.difensorecivico.veneto.it/